Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 65

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 8 marzo 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1982, n. **1125.**
**Soppressione del consolato di seconda categoria in Coimbatore (India) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella medesima località** . . . . . . Pag. 1795

*DECRETI MINISTERIALI*

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 5 marzo 1983.
**Proroga dei termini di presentazione delle domande di premio ai produttori di carni ovine per la campagna di commercializzazione 1982-83** . . . . . . . . . Pag. 1795

Ministero del tesoro

DECRETO 3 marzo 1983.
**Elevazione a lire 4.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° marzo 1983** . . . . . . . . . Pag. 1795

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 21 febbraio 1983.
**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Valle dell'Esaro » a r.l., in S. Lorenzo del Vallo, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . Pag. 1796

DECRETO 21 febbraio 1983.
**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Muratori ferrandinesi » a r.l., in Ferrandina, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . Pag. 1796

DECRETO 23 febbraio 1983.
**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa fornaciai « Giuseppe Grandi » a r.l., in Bondeno, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . Pag. 1796

DECRETO 25 febbraio 1983.
**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cooperativa Plan », in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . . . . . . Pag. 1797

Ministero delle finanze

DECRETO 14 febbraio 1983.
**Disciplina, per l'imbarco, quali provviste di bordo, delle bevande alcooliche** . . . . . . . . . . . . Pag. 1797

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

1982

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1126.**
**Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », in Roma** . . . . Pag. 1797

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Misure in materia tributaria) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1798

**Ministero dei lavori pubblici:** Determinazione della indennità di carica spettante ai presidenti dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino . . . . . . . . Pag. 1808

**Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:**

Deliberazione 4 febbraio 1983. Provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per la società F.lli Daldi & Matteucci (Demm) S.p.a. Pag. 1809

Deliberazione 4 febbraio 1983. Provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per la società Paravia Elevators' Service S.r.l. Pag. 1809

Deliberazione 4 febbraio 1983. Fondo innovazione tecnologica (art. 14 della legge n. 46/1982). Specificazione dei limiti di applicabilità della tematica già prevista nella deliberazione 30 marzo 1982 . . . . . . . . . . Pag. 1810

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento Pag. 1810

## CONCORSI ED ESAMI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica:** Concorsi, per esami, a dodici posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva Pag. 1810

**Ministero delle finanze:** Concorso, per esami, a quattordici posti di procuratore nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione Pag. 1817

**Ministero della sanità:** Elenchi dei primari di anestesia e rianimazione, di medicina generale, di ortopedia e traumatologia e di laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 Pag. 1820

**Ministero della pubblica istruzione:**

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università di Torino Pag. 1821

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1821

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari. Pag. 1821

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma. Pag. 1822

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia. Pag. 1822

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina. Pag. 1822

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1822

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1823

Rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61 . . . . . . . . . . . . Pag. 1823

**Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 15, in Vasto:** Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero . . . . . . . . . . Pag. 1823

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA* Pag. 1823

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DELL'8 MARZO 1983:

**Ministero del tesoro:** Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1982, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

**(1501)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1982, n. **1125.**

**Soppressione del consolato di seconda categoria in Coimbatore (India) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella medesima località.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1979, n. 870, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 12 aprile 1980, con il quale veniva istituito in Coimbatore (India) un consolato di seconda categoria;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di seconda categoria in Coimbatore (India) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Coimbatore (India) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Bombay, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Kerala ed il distretto di Coimbatore.

Art. 3.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1982

PERTINI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *febbraio* 1983
*Registro n.* 3 *Esteri, foglio n.* 195

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 marzo 1983.

**Proroga dei termini di presentazione delle domande di premio ai produttori di carni ovine per la campagna di commercializzazione 1982-83.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2643/80 del Consiglio del 14 ottobre 1980 e n. 2660/80 della commissione del 17 ottobre 1980 che istituiscono un premio a favore dei produttori di carni ovine;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1981 che detta le norme nazionali per la concessione del succitato premio;

Considerato che il premio può essere liquidato nella misura determinata per la Francia ai produttori italiani che allevino gli agnelli per almeno due mesi;

Considerato che l'andamento del mercato francese permette di prevedere che verrà pagato il premio nella regione 2;

Considerate le difficoltà riscontrate in alcune regioni per il raccoglimento delle domande entro il termine del 15 gennaio;

Ritenuta la necessità di prevedere una deroga per la campagna 1982-83;

Decreta:

*Articolo unico*

Per la campagna di commercializzazione 1982-83, in deroga all'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1981, la data del 15 gennaio fissata quale termine ultimo per la presentazione delle domande di premio è spostata al 21 marzo 1983.

Roma, addì 5 marzo 1983

*Il Ministro*: MANNINO

**(1509)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 marzo 1983.

**Elevazione a lire 4.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° marzo 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 706802/66-AU-31 del 23 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1983, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 116, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1983, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.500 miliardi a lire 4.000 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

**Art. 1.**

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1983, emessi con il decreto ministeriale del 23 febbraio 1983, numero 706802/66-AU-31, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.500 miliardi a lire 4.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 9 marzo 1983, nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 23 febbraio 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10% semestrale, per il periodo dal 1° marzo 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Salvo l'elevazione a lire 400 miliardi dell'onere per interessi per il 1983, restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale 23 febbraio 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1983*
*Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 143*

**(1507)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 febbraio 1983.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Valle dell'Esaro » a r.l., in S. Lorenzo del Vallo, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Valle dell'Esaro » a r.l., con sede in S. Lorenzo del Vallo (Cosenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Valle dell'Esaro » a r.l., con sede in S. Lorenzo del Vallo (Cosenza), costituita per rogito notaio Ludovico Placco in data 11 ottobre 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Alfonso Locco, nato a Tarsia (Cosenza) il 6 ottobre 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

**(1412)**

DECRETO 21 febbraio 1983.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Muratori ferrandinesi » a r.l., in Ferrandina, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Muratori ferrandinesi » a r.l., con sede in Ferrandina (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Muratori ferrandinesi » a r.l., con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito notaio Lo Nigro Pasquale in data 26 giugno 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Vincenzo Massariello, nato a Lucera (Foggia) il 19 aprile 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

**(1411)**

DECRETO 23 febbraio 1983.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa fornaciai « Giuseppe Grandi » a r.l., in Bondeno, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 2 al 18 giugno 1982 nei confronti della società cooperativa fornaciai « Giuseppe Grandi » a r.l., con sede in Bondeno (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa fornaciai « Giuseppe Grandi » a r.l., con sede in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Carlo Guirini in data 6 febbraio 1934 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Pierpaolo Marangoni, nato ad Ostellato (Ferrara) il 29 giugno 1950, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

**(1409)**

---

DECRETO 25 febbraio 1983.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cooperativa Plan », in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 31 dicembre 1982 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Cooperativa Plan », con sede in Ferrara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cooperativa Plan », con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Maisto Severo in data 11 marzo 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Pier Paolo Marangoni, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

**(1410)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1983.

**Disciplina, per l'imbarco, quali provviste di bordo, delle bevande alcooliche.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 20 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e dall'art. 3 della legge 20 aprile 1978, n. 153, concernente l'imbarco e il trasbordo di provviste di bordo sulle navi;

Tenuto conto che tra i generi costituenti provviste di bordo, così come definito dall'art. 252 del testo unico citato, risultano comprese le bevande alcooliche;

Tenuto conto del diffuso e grave fenomeno delle illecite introduzioni nello Stato di bevande alcooliche allo stato estero;

Considerato, altresì, che l'allarmante incremento di tale fenomeno deriva prevalentemente dalla utilizzazione delle bevande alcooliche, vincolate a provviste di bordo delle merci, per cui si rende necessario, per ragioni di sicurezza fiscale, limitarne l'imbarco per il consumo a bordo delle navi stesse;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 254 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non sono in diretta partenza per un porto estero, viene limitato l'imbarco per il consumo delle bevande alcooliche allo stato estero, quali provviste di bordo, ad una sola bottiglia, non superiore ad un litro, ogni dieci giorni, per ciascun membro dell'equipaggio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 14 febbraio 1983

*Il Ministro*: FORTE

**(1460)**

---

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1126**.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », in Roma.**

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », in Roma, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, n. 492.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *febbraio* 1983
*Registro n.* 14 *Istruzione, foglio n.* 370

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Misure in materia tributaria)

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 359 del 31 dicembre 1982) come risulta a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983).

Poiché la legge di conversione ha sostituito integralmente il contenuto del decreto-legge, si pubblica il testo aggiornato del decreto-legge in carattere «tondo». Per ogni articolo sono indicate, tra parentesi ed in corsivo, le disposizioni dell'originario decreto-legge sostituite dalla legge di conversione.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dello articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

(*Sostituisce gli articoli* 1 *e* 2 *ed il secondo comma dell'articolo* 5)

[1] Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per il biennio 1982-1983, la determinazione dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari è effettuata per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 170 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

[2] Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1982, i redditi dei fabbricati si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

| | Simboli delle categorie | Coefficienti |
|---|---|---|
| GRUPPO *A* (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili): | | |
| Abitazioni di tipo signorile | A/1 | 300 |
| Abitazioni di tipo civile | A/2 | 230 |
| Abitazioni di tipo economico | A/3 | 210 |
| Abitazioni di tipo popolare | A/4 | 180 |
| Abitazioni di tipo ultrapopolare | A/5 | 170 |
| Abitazioni di tipo rurale . | A/6 | 180 |
| Abitazioni in villini . | A/7 | 270 |
| Abitazioni in ville . | A/8 | 340 |
| Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici | A/9 | 150 |
| Uffici e studi privati . | A/10 | 380 |
| Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi . | A/11 | 195 |
| GRUPPO *B* (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi): | | |
| Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme | B/1 | 250 |
| Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) | B/2 | 250 |
| Prigioni e riformatori . . . . . . . . | B/3 | 250 |
| Uffici pubblici . . . . . . . . . . . . | B/4 | 250 |
| Scuole e laboratori scientifici . . . . . | B/5 | 250 |
| Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 . . . . . . | B/6 | 150 |
| Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti . . . . . . | B/7 | 250 |
| Magazzini sotterranei per depositi di derrate . . . . . . . . . . . . . . | B/8 | 250 |
| GRUPPO *C* (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia): | | |
| Negozi e botteghe . . . . . . . . . . | C/1 | 350 |
| Magazzini e locali di deposito . . . . . | C/2 | 305 |
| Laboratori per arti e mestieri . . . . . | C/3 | 305 |
| Fabbricati e locali per esercizi sportivi . | C/4 | 305 |
| Stabilimenti balneari e di acque curative . | C/5 | 305 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse . . | C/6 | 305 |
| Tettoie chiuse o aperte . . . . . . . . | C/7 | 305 |

II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

| | | |
|---|---|---|
| (Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni) . . . . . . . . . . | da D/1 a D/9 | 350 |

III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

| | | |
|---|---|---|
| (Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi) . . . . | da E/1 a E/9 | 210 |

**[3] Dal periodo di imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non è ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista, rispettivamente, dall'articolo 50, terzo comma, e dall'articolo 72, primo comma, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Rimangono salve, nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, nonché degli intermediari e rappresentanti di commercio, le deduzioni forfettarie dei costi ed oneri non documentati nelle seguenti misure percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.** Per il periodo di imposta 1982 la percentuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata dal sessanta al settanta per cento e le percentuali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 72-*bis* del medesimo decreto sono rispettivamente elevate dal 25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per cento e dal 50 al 55 per cento.

[4] In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982, ancorché non corrisposti, può essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

Art. 2.

(*Sostituisce l'articolo* 3)

[1] Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 7, quarto comma, le parole "e gli articoli 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti "e agli articoli 25, 25-*bis* e 28";

all'articolo 21, secondo comma, le parole "dell'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 25 e 25-*bis*"; e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le provvigioni di cui all'articolo 25-*bis* la registrazione può avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese";

dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25-*bis*. - (*Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari*). — I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti";

all'articolo 29, ultimo comma, le parole "di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 26, quinto comma, e 28" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-*bis*, 26, quinto comma, e 28".

[2] All'articolo 3, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "degli articoli 23, 24, 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28".

[3] Le disposizioni dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano sulle provvigioni dovute per le prestazioni rese dal 1° gennaio 1983.

[4] Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede, con propri decreti, a stabilire gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggiore reddito di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[5] Al terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, sono aggiunte, in fine, le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali". La

disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppressi.

[6] Nel primo e nel settimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "quattrocento ottanta milioni", sono sostituite dalle seguenti: "settecento ottanta milioni".

[7] Per l'anno 1983 si considerano minori le imprese che nell'anno 1982 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a settecento ottanta milioni di lire, semprechè l'anno 1983 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3.

(*Sostituisce l'articolo* 4)

[1] La tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI DI REDDITO

| Reddito (scaglioni in milioni di lire) | | | | Aliquota % |
|---|---|---|---|---|
| | | fino a | 11 | 18 |
| oltre | 11 | » | 24 | 27 |
| » | 24 | » | 30 | 35 |
| » | 30 | » | 38 | 37 |
| » | 38 | » | 60 | 41 |
| » | 60 | » | 120 | 47 |
| » | 120 | » | 250 | 56 |
| » | 250 | » | 500 | 62 |
| » | 500 | | | 65 |

[2] Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683. Tuttavia l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è elevata, a partire dal 1° gennaio 1983, a lire 240.000. Dalla stessa data è altresì elevata a lire 252.000 la detrazione spettante a fronte delle spese di produzione del reddito di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono elevati, rispettivamente, a lire 270.000 e a lire 252.000 gli importi indicati nel secondo comma dello stesso articolo. E' infine elevato, a partire dalla stessa data, a lire 2.750.000 il limite di redditualità previsto nei numeri 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 15 dello stesso decreto.

[3] Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono, per quota esente, lire 96.000 se il reddito complessivo netto non supera lire 10 milioni ovvero lire 36.000 se lo stesso reddito supera detto importo";

all'articolo 16, nel primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*) una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, nella misura di:

lire 324.000, se il reddito di lavoro dipendente non supera 9 milioni di lire;

lire 276.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 9 milioni, ma non a 10 milioni di lire;

lire 156.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 10 milioni, ma non a 12 milioni di lire;

lire 84.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 12 milioni, ma non a 15 milioni di lire;

lire 60.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 milioni, ma non a 16 milioni di lire;

se gli ammontari del reddito di lavoro dipendente sono superiori a 9, 10, 12, 15 e 16 milioni di lire, la detrazione è aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minor importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione";

all'articolo 16, nel secondo comma, dopo le parole "si detrae dall'imposta" sono aggiunte le seguenti: ", oltre alla ulteriore detrazione di cui alla lettera *c*) del comma precedente eventualmente spettante alle condizioni ivi previste,",

all'articolo 16, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Le detrazioni di cui ai commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza della imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione della base imponibile";

dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"Art. 16-*bis*. — Se alla formazione della base imponibile concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui all'articolo 72 compete una ulteriore detrazione d'imposta, non cumulabile con la detrazione di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo precedente, di lire 200.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera lire 6 milioni ovvero di lire 100.000 se tale reddito è superiore a 6 milioni, ma non a lire 12 milioni. La ulteriore detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-*bis*. Se l'ammontare del reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, è superiore a 6 milioni e a 12 miloni di lire, la detrazione è aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minore importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione.

La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione della base imponibile";

all'articolo 20, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16 competono soltanto le detrazioni previste dalle lettere *a*) e *c*) di detto articolo";

il quinto comma dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

" Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento dell'ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 10 milioni ma non a 14 milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 14 milioni ma non a 18 milioni di lire. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale " »;

all'articolo 72-*bis*, primo comma, le parole " dodici milioni di lire " sono sostituite dalle seguenti: " diciotto milioni di lire ", e le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) sono sostituite dalle seguenti:

" *a*) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento;

*b*) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento;

*c*) vendita di generi di monopoli e di valori bollati postali e simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento;

*d*) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento ".

[4] Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: " Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura ".

[5] L'ulteriore detrazione di imposta di lire 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a lire 180.000 e l'importo di lire 3.500.000 previsto dallo stesso articolo è elevato a lire 4.500.000.

[6] Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

[7] I sostituti di imposta devono procedere alla applicazione delle disposizioni del presente articolo non oltre il terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali conguagli di imposta relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1983 devono essere effettuati, per un importo non inferiore ai tre quarti del loro ammontare, contestualmente alla prima applicazione delle disposizioni medesime e, per la quota residua, nel mese di dicembre 1983.

[8] In rapporto al tasso d'inflazione, calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice medio relativo al periodo 1° dicembre 1982-30 novembre 1983, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre 1984, sono stabiliti, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984, entro e non oltre il limite massimo di aumento del 10 per cento, i nuovi importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente; nonché i nuovi importi della ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni, stabiliti dal presente articolo.

Art. 4.

(*Sostituisce gli articoli* 13, 14, 15, 16 *e la tabella*)

[1] A decorrere dal 1° gennaio 1983 è istituita una imposta erariale di consumo sui seguenti prodotti:

1) altoparlanti montati per l'alta fedeltà; amplificatori audio per l'alta fedeltà, semiprofessionali;

2) apparecchi radioriceventi stereofonici; apparecchi riceventi per la televisione sprovvisti di tubo-immagini (*tuner* e simili); apparecchi da presa delle immagini per la televisione;

3) obiettivi intercambiabili per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini in cinematografia ed in televisione;

4) binocoli e cannocchiali;

5) apparecchi fotografici semiprofessionali;

6) apparecchi cinematografici da presa e da proiezione, semiprofessionali;

7) apparecchi da proiezione per diapositive, semiprofessionali;

8) apparecchi di registrazione, di riproduzione del suono, stereofonici; apparecchi di registrazione, di riproduzione delle immagini per la televisione, esclusi i professionali;

9) supporti magnetici per apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini per la televisione;

10) lettori di suono per dischi, semiprofessionali;

11) giuochi per la produzione, per visualizzazione di immagini elaborate in forma digitale e relativi supporti di programma e di processo, esclusi i prodotti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota massima;

12) apparecchi riceventi per la televisione, con tubo-immagini incorporato.

[2] L'imposta si applica nella misura del sedici per cento del valore franco fabbrica al netto delle spese di spedizione, distribuzione ed intermediazione e di ogni altra spesa inerente alla commercializzazione nel mer-

cato nazionale, ovvero, per i prodotti importati, del valore in dogana franco frontiera nazionale. La misura dell'imposta è ridotta all'otto per cento per i prodotti indicati al numero 12 del primo comma.

[3] L'imposta è dovuta per le cessioni dei prodotti, nelle condizioni idonee alla loro utilizzazione da parte del consumatore finale, effettuate in ciascun trimestre solare dal produttore ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I produttori nazionali debbono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione, contenente gli elementi necessari per l'accertamento, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce. Entro lo stesso termine l'imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale. Gli uffici procedono, anche sulla base di verifiche, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie si applicano le corrispondenti norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; tuttavia gli adempimenti demandati alla dogana dal citato testo unico sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

[4] Per la merce di provenienza estera l'imposta è dovuta dall'importatore ed è accertata e riscossa con le modalità proprie delle imposte e sovrimposte di consumo.

[5] L'imposta si applica anche ai prodotti che al 1° gennaio 1983 si trovavano giacenti presso esercenti la rivendita, al dettaglio o all'ingrosso, ovvero presso depositi, magazzini e simili ove i prodotti stessi sono custoditi per conto dei suddetti esercenti ed è dovuta per effetto della cessione da parte dei suddetti esercenti. I prodotti giacenti si presumono ceduti anteriormente ai prodotti della stessa marca e tipo acquistati dall'esercente successivamente al 1° gennaio 1983.

[6] Il valore imponibile di ciascun prodotto giacente è costituito dal sessanta per cento del medio valore imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per gli acquisti all'interno, e dal medio valore in dogana, per le importazioni effettuate direttamente dall'esercente, dei prodotti della stessa marca e tipo rispettivamente acquistati od importati a partire dal 1978 ovvero da uno degli anni successivi, fino al 1982, che l'esercente ha facoltà di indicare nella dichiarazione da presentare per effetto di quanto disposto dal comma seguente. Per i prodotti acquistati ed importati dall'esercente anteriormente al 1978, o anteriormente all'anno indicato nella dichiarazione, nonché per i prodotti ceduti usati all'esercente da soggetti non obbligati alla emissione di fattura ed in ogni caso non espressamente previsto dal presente comma, il valore imponibile è determinato con i criteri di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

[7] Si applicano anche nei confronti degli esercenti, relativamente ai prodotti giacenti ceduti, le disposizioni contenute nel terzo comma.

[8] L'imposta non è dovuta per i prodotti in esportazione; è inoltre ammessa la restituzione dell'imposta già assolta per i prodotti definitivamente esportati.

[9] L'imposta di cui al presente articolo non si applica alle cessioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 1983, né per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti ai quali è consentita l'importazione in esenzione dai diritti doganali dei prodotti indicati nel primo comma, sulla base di trattati ed accordi internazionali.

[10] Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo nonché le disposizioni dirette alla migliore individuazione dei prodotti soggetti ad imposta, anche al fine di adeguare le descrizioni relative alle diverse categorie all'evoluzione delle tecniche produttive.

[11] Ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi di produzione e di deposito sia negli esercizi di vendita.

[12] Chiunque sottrae i prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa da due a otto volte l'imposta evasa. Se l'imposta evasa supera lire 12 milioni, si applica oltre alla multa, la pena della reclusione da quattro mesi a due anni.

[13] In caso di omessa od infedele dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da una a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta. La pena pecuniaria non può comunque essere inferiore a lire cinquecentomila nei casi di omessa dichiarazione.

[14] Si considera comunque dovuta l'imposta gravante sulle giacenze iniziali non dichiarate nonché sui prodotti giacenti non rinvenuti all'atto delle verifiche dell'amministrazione finanziaria. Si considera omessa nella prima dichiarazione l'indicazione dei medesimi prodotti non rinvenuti nelle anzidette verifiche, qualora le relative cessioni o deduzioni giustificate dalle giacenze non risultino iscritte nella contabilità aziendale nei periodi in riferimento ai quali non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione.

[15] Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica, oltre agli interessi di mora, una soprattassa pari al dieci per cento dell'imposta dovuta. La soprattassa è ridotta al cinque per cento se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.

[16] Per i prodotti importati si applicano le norme sanzionatorie stabilite per i diritti di confine.

[17] E' istituito il contrassegno di Stato da apporre su singoli prodotti di cui al primo comma per la loro identificazione.

[18] I prodotti da identificare, le caratteristiche tipografiche dei contrassegni e le indicazioni che debbono figurarvi, le cautele per la custodia e per la consegna da parte degli uffici, nonché i termini e le modalità di applicazione e di uso sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

[19] I produttori e gli importatori che cedono prodotti soggetti all'imposta privi di contrassegni ovvero provvisti di contrassegni contraffatti o mancanti delle indicazioni prescritte o con indicazioni diverse da quelle prescritte sono soggetti, salve le sanzioni penali nei casi di reato, alla pena pecuniaria da due a otto volte l'imposta gravante sui detti prodotti. Alla stessa pena sono soggetti coloro che ricevono, nell'esercizio di una impresa commerciale avente ad oggetto la successiva rivendita, prodotti privi di contrassegni o provvisti di contrassegni contraffatti o mancanti delle indicazioni prescritte o recanti indicazioni diverse da queste.

[20] L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente articolo è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento, nell'ambito della rispettiva competenza.

[21] Per la definizione in via breve delle violazioni non costituenti reato si applica il quarto comma dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[22] L'azione per il recupero dell'imposta nonché delle pene pecuniarie, delle soprattasse e degli interessi di mora è esperita secondo le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639. Il diritto al recupero si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. La prescrizione è interrotta dall'esercizio dell'azione penale ed il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto sono divenuti definitivi.

[23] Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di produzione ed è preferito ad ogni altro credito.

[24] Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento.

Art. 5.

(*Sostituisce il primo comma dell'articolo* 5 *e gli articoli* 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26)

[1] Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: " le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ". La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973. Il primo e il secondo comma dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppressi;

all''articolo 10, il n. 26 è sostituito dal seguente:

" 26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 ";

all'articolo 13, l'ultimo comma è soppresso;

all'articolo 19, nel secondo comma, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

" *c*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

*d*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti ";

all'articolo 19-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

" Agli effetti del presente decreto sono considerati ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati, destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da imprese per la vendita, locazione o affitto ";

l'articolo 31 è soppresso;

all'articolo 34, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

" I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facoltà di optare per la detrazione nel modo normale a condizione che le modalità di detrazione previste dal primo e secondo comma siano state effettuate almeno per il biennio precedente.

I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio.

L'opzione è esclusa per i soggetti che esercitano l'attività di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato ";

all'articolo 35, il quinto comma è sostituito dal seguente:

" I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita ";

all'articolo 38, il primo comma è sostituito dal seguente:

" I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente ".

[2] I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini del-

l'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.

[3] Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate opere di urbanizzazione primaria.

[4] Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonché quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

[5] Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della prima parte della tariffa, allegato *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono così elevate:

articolo 2: dal 2 al 3 per cento;
articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento;
articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;
articolo 8, lettera *c*): dal 2 al 3 per cento;
articolo 8, lettera *d*): dallo 0,50 all'1 per cento;
articolo 9: dal 2 al 3 per cento.

[6] Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

[7] L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

" Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono ".

[8] All'articolo 2 della parte seconda della tariffa, allegato *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nel testo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, le parole: " scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000 " sono sostituite dalle seguenti: " scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000 ".

[9] Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi.

[10] L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, è stabilita nella misura dello 0,25 per cento.

[11] Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 1983 nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

[12] A decorrere dal 1° febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato *A*, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumentate del 50 per cento.

[13] Se nel periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato.

[14] A decorrere dal 1° maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, allegato *A*, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono modificate come segue:

*a*) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;

*b*) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;

*c*) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*).

[15] Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti *A* e *B* dell'articolo 8 della tariffa, allegato *A*, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista nella lettera *a*) del comma precedente.

[16] Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

[17] E' soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

[18] Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) sono triplicate.

[19] Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.

[20] Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

[21] L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire cento.

[22] Le facoltà attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della legge 11 ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558, possono essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione e condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

[23] I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

[24] Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a sessanta giorni.

[25] Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[26] A decorrere dal 1° gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore.

[27] L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua e stabilita in lire trecentomila.

[28] Coloro che hanno già versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i termini e le modalità per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52.

[29] Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima, nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento può essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[30] Dal 1° gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera *a*), del numero 115 della tariffa annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5, lettera *b*), sono elevate a L. 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente.

[31] A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.

[32] Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.

[33] Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

[34] Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.

[35] Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è concesso l'esonero dal pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio.

[36] La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

[37] L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in corso alla data della cancellazione dell'annotazione di cui al comma precedente che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto del possesso o disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici.

[38] Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

[39] Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonché le relative variazioni.

[40] Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia.

[41] Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa *F* annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463.

[42] Se, nel corso del periodo di tempo in cui è efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, è dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa.

[43] Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse e della soprattassa sopra indicate è interrotto a decorrere dal periodo fisso, quadrimestrale o semestrale, immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al periodo fisso antecedente la rivendita.

[44] Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nei primi dieci giorni successivi alla scadenza dei bimestri pari, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel bimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

[45] Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel bimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila.

[46] Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma.

[47] Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 1.500.

[48] Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e modalità per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.

[49] All'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una soprattassa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La soprattassa è elevata al 20 per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la soprattassa è pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non può essere inferiore a lire cinquemila.

Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce".

[50] Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

[51] L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse e delle relative penalità si prescrive con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

[52] Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalità e le procedure semplificate nonché stabiliti i termini per consentire, senza penalità, agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento.

[53] Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire un milione, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalità.

[54] Per i veicoli e autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977, la cancellazione dai pubblici registri è operata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non è corrisposta la tassa dovuta per il 1983 entro il termine stabilito con il decreto sopra indicato.

[55] Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 e delle altre penalità previste dalle vigenti disposizioni.

[56] Tutte le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

[57] Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui è demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

[58] Sulle tasse di cui al trentunesimo comma è dovuta l'addizionale prevista dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

[59] Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.

[60] Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si aplicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.

[61] All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito di imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle società nonché dagli enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle presone giuridiche".

[62] Con decorrenza dal 1° aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.

[63] Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, può disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.

[64] Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalità di cui al titolo VI, capo III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall'articolo 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale.

[65] Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte, in fine, le parole " note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva ".

[66] All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole " e dagli uffici del registro con le modalità indicate nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 " sono sostituite dalle seguenti: " dagli uffici del registro con le modalità indicate nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dalle conservatorie dei registri immobiliari con le modalità indicate nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 ".

[67] L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, nel testo modificato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è sostituito dal seguente:

" La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta generale sull'entrata nei casi previsti dall'articolo 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la somma di lire cinquanta milioni; al Ministero delle finanze, negli altri casi ".

[68] Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, è prorogato al 31 dicembre 1984. E' fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

[69] Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.

[70] Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante misure in materia tributaria.

[71] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*L'articolo* 12 *è soppresso.*

*L'articolo unico della legge di conversione dispone, inoltre, quanto segue:*

Gli atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, e dell'articolo 6 del medesimo decreto, nella parte in cui aboliva l'esenzione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, nonché gli atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, primo e secondo comma, e dell'articolo 13 dello stesso decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, per quanto riguarda le cessioni dei prodotti indicati nella tabella allegata al decreto-legge, e non più ricompresi nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto stesso, come modificato dalla presente legge, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.

Le ritenute operate, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, sulle provvigioni di competenza di periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1983 si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1982.

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le ritenute operate sulle provvigioni di competenza di periodi di imposta o di frazioni di periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1983 si scomputano dalla imposta relativa al periodo di imposta nel quale le ritenute stesse sono state operate.

Per le ritenute operate sulle provvigioni di competenza dell'anno 1983 nei confronti dei soggetti di cui al quinto comma dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini dello scomputo delle predette ritenute si applicano i criteri di cui al comma precedente.

L'imposta erariale di consumo di cui all'originario articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

**(1452)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Determinazione della indennità di carica spettante ai presidenti dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983, n. 3154, l'indennità di carica da attribuire ai presidenti dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, è stata determinata come segue, con decorrenza dal 1° gennaio 1983:

compenso annuo lordo L. 7.200.000 (mensile lordo L. 600.000);

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali previste per legge, statuto o regolamento: L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

**(1344)**

# MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

**Deliberazione 4 febbraio 1983. Provvedimenti di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per la società F.lli Daldi & Matteucci (Demm) S.p.a.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro, la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%;

Vista la propria deliberazione in data 11 marzo 1982 con la quale vengono fissati criteri generali in ordine all'acquisizione degli elementi probatori da porre a fondamento dei provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 537/81;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilità dei benefici previsti dal predetto art. 13, secondo comma, della legge n. 537/81 alla S.p.a. F.lli Daldi & Matteucci (Demm), con sede in Porretta Terme (Bologna);

Vista la propria deliberazione con cui è stato accertato lo stato di crisi aziendale della S.p.a. F.lli Daldi & Matteucci ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed i conseguenti provvedimenti — tuttora in corso di efficacia — adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del medesimo art. 2, sesto comma, della legge n. 675/77;

Considerato che il piano di risanamento presentato dalla S.p.a., F.lli Daldi & Matteucci prevede, tra l'altro, l'estinzione, secondo un piano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che le domande di dilazione sono state presentate dalla S.p.a. F.lli Daldi & Matteucci all'INPS in data 21 aprile 1981, periodo in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto commi, della legge n. 675/77;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo dell'INPS in data 19 novembre 1981 con la quale è stata autorizzata, nei confronti della società F.lli Daldi & Matteucci S.p.a. la regolarizzazione rateale del debito contributivo mediante pagamenti mensili uguali e consecutivi;

Ritenuto che nella fattispecie il preminente interesse pubblico vada riguardato sotto il duplice aspetto del recupero da parte dell'INPS del debito, senza il ricorso a procedure esecutive, e della necessità di agevolare il piano di risanamento posto in essere dalla società F.lli Daldi & Matteucci S.p.a., onde garantire la prosecuzione di un'attività produttiva di particolare rilevanza economica nel contesto di un'area montana scarsamente industrializzata;

Atteso che la concessione dei benefici proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale comporta effetti positivi sul risanamento della società, tanto che una loro totale reiezione potrebbe produrre conseguenze negative, tali da pregiudicare, o per lo meno ritardare considerevolmente, l'attuazione stessa del piano;

Ritenuto che l'eccezionalità del caso, da desumersi con riferimento all'importanza che l'impresa riveste nell'ambito dell'economia locale ed alle azioni intraprese dalla società per superare la crisi aziendale, richieda l'adozione di provvedimenti atti ad agevolare il positivo superamento della crisi stessa;

Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura del 25% del tasso dell'interesse stabilito con le modalità di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/81, avuto riguardo all'ammontare del debito contributivo ed alla sua incidenza sulla situazione finanziaria della società;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il tasso dell'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie dalla società F.lli Daldi & Matteucci S.p.a., con sede in Porretta Terme (Bologna), è ridotto nella misura del 25% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, addì 4 febbraio 1983

*Il presidente delegato della seduta*
*Vice presidente del CIPI*
BODRATO

(1392)

**Deliberazione 4 febbraio 1983. Provvedimenti di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per la società Paravia Elevators' Service S.r.l.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro, la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%;

Vista la propria deliberazione in data 11 marzo 1982 con la quale vengono fissati criteri generali in ordine alla acquisizione degli elementi probatori da porre a fondamento dei provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 537/81;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilità dei benefici previsti dal predetto art. 13, secondo comma, della legge n. 537/81 alla società Paravia Elevators' Service S.r.l. di Polla (Salerno);

Vista la propria deliberazione con cui è stato accertato lo stato di crisi aziendale della società Paravia Elevators' Service S.r.l. ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed i conseguenti provvedimenti — tuttora in corso di efficacia — adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del medesimo art. 2, sesto comma, della legge n. 675/77;

Considerato che il piano di risanamento presentato dalla società Paravia Elevators' Service S.r.l. prevede, tra l'altro, l'estinzione, secondo un piano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che le domande di dilazione sono state presentate dalla società Paravia Elevators' Service S.r.l. all'INPS in data 12 dicembre 1980 e 12 gennaio 1982, periodo in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto commi, della legge n. 675/77;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo dell'INPS in data 17 dicembre 1981 con la quale è stata autorizzata, nei confronti della società Paravia Elevators' Service S.r.l. la regolarizzazione rateale del debito contributivo mediante pagamenti mensili uguali e consecutivi;

Ritenuto che nella fattispecie il preminente interesse pubblico vada riguardato sotto il duplice aspetto del recupero da parte dell'INPS del debito, senza il ricorso a procedure esecutive, e della necessità di agevolare il piano di risanamento posto in essere dalla società Paravia Elevators' Service S.r.l. onde garantire la prosecuzione di un'attività produttiva di particolare rilevanza sociale nel contesto di un'area investita da gravissime difficoltà occupazionali;

Atteso che la concessione dei benefici proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale comporta effetti positivi sul risanamento della società, tanto che una loro totale reiezione potrebbe produrre conseguenze negative, tali da pregiudicare o per lo meno ritardare considerevolmente, l'attuazione stessa del piano;

Ritenuto che l'eccezionalità del caso, da desumersi con riferimento all'importanza che l'impresa riveste nell'ambito dell'economia locale ed alle azioni intraprese dalla società per superare la crisi aziendale, richieda l'adozione di provvedimenti atti ad agevolare il positivo superamento della crisi stessa;

Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura del 25% del tasso dell'interesse stabilito con le modalità di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/81, avuto riguardo all'ammontare del debito contributivo ed alla sua incidenza sulla situazione finanziaria della società;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il tasso dell'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie dalla società Paravia Elevators' Service S.r.l. di Polla (Salerno) è ridotto nella misura del 25% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, addì 4 febbraio 1983

*Il presidente delegato della seduta*
*Vice presidente del CIPI*
BODRATO

(1393)

**Deliberazione 4 febbraio 1983. Fondo innovazione tecnologica (art. 14 della legge n. 46/1982). Specificazione dei limiti di applicabilità della tematica già prevista nella deliberazione 30 marzo 1982.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera del 30 marzo 1982 con la quale sono state emanate le direttive cui dovrà attenersi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel deliberare gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la nota prot. n. 161080 del 14 ottobre 1982 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto di sottoporre all'esame del CIPI le richieste dell'UCIM, del CIRSEA, del CESAB e dell'UNICOMA di considerare incluse nelle priorità del Fondo le tematiche indicate nella suddetta nota;

Considerati i pareri tecnici espressi nel merito di dette richieste da parte dei competenti uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e facenti parte integrante della già citata nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

La tematica riguardante « automazione industriale e sistemi di controllo anche per applicazioni speciali » è da considerarsi sviluppabile anche da imprese appartenenti al settore meccanico.

Roma, addì 4 febbraio 1983

*Il presidente delegato della seduta*
*Vice presidente del CIPI*
BODRATO

(1394)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

urologia.

UNIVERSITÀ DI VERONA

*Facoltà di magistero*:

1) lingua e letteratura latina;
2) storia della grammatica e della lingua italiana;
3) psicologia dinamica;
4) storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1453)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

### Concorsi, per esami, a dodici posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto le deliberazioni del Comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comprese le disposizioni contenute nell'art. 53 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Comitato amministrativo del 15 settembre 1980, che ha esteso al personale dell'Istituto la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1981, con le modifiche apportate dal Comitato medesimo con deliberazione in data 30 marzo 1981;

Vista la deliberazione del Comitato amministrativo in data 9 settembre 1981 che ha altresì esteso al personale dell'Istituto le disposizioni concernenti il personale dei Ministeri contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283; convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 ottobre 1981;

Vista l'approvazione della Commissione centrale del personale in data 27 gennaio 1983;

Delibera:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, a Consigliere di 3ª classe in prova, VII qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Istituto centrale di statistica:

1) concorso a quattro posti riservato ai laureati in: ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica, scienze della informazione;

2) concorso a quattro posti riservato ai laureati in: economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche, giurisprudenza;

3) concorso a due posti riservato ai laureati in: scienze agrarie, scienze forestali;

4) concorso a due posti riservato ai laureati in: giurisprudenza, economia e commercio.

Per ciascuno dei concorsi a quattro posti, un sesto dei posti messi a concorso, pari a uno, è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di revisore capo, nonché di revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in posessso di uno dei diplomi di laurea prescritti.

Il posto riservato che non venisse coperto per mancanza di vincitori o idonei verrà conferito ad altro candidato idoneo dello stesso concorso.

Ogni candidato può concorrere solo per uno dei concorsi sopra indicati.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Sono ammessi ai concorsi coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

*A*) diploma di laurea, conseguito presso una università dello Stato o istituto superiore equiparato, come richiesto nell'art. 1.

*B*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

*C*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenti alla Repubblica.

*D*) godimento dei diritti politici.

*E*) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

*F*) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

*G*) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto Centrale di Statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio del personale - Via Cesare Balbo, n. 16, Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'istituto stesso entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione ai concorsi potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo.

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando.

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dai concorsi gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

*Commissioni esaminatrici*

Le commissioni esaminatrici, composte, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, saranno nominate con successive deliberazioni.

Art. 5.

*Prove d'esame*

Gli esami consistono in due prove scritte e in un collóquio, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura economica giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato. Le prove scritte avranno una durata che sarà stabilita dalle commissioni esaminatrici.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie, distintamente indicate per ciascun concorso:

concorso a quattro posti riservato ai laureati in: ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica, scienze dell'informazione:

*Prove scritte*:

Prima prova: compilatori e sistemi operativi;
Seconda prova: fondamenti di tele-informatica.

*Colloquio*: le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:

informatica e programmazione elettronica;
calcolatori elettronici;
statistica metodologica;
matematica;
princìpi di diritto amministrativo;
lingua inglese.

Gli argomenti delle materie d'esame sopra indicate sono riportati nell'allegato n. 1, punto *A*).

concorso a quattro posti riservato ai laureati in: economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche, scienze politiche, giurisprudenza:

*Prove scritte*:

Prima prova: statistica metodologica;
Seconda prova: econometria.

*Colloquio*: le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:

elementi di matematica;
statistica demografica;
statistica economica;
calcolo numerico e cenni su alcuni linguaggi di programmazione;
elementi di diritto amministrativo e costituzionale;
lingua inglese e/o francese.

Gli argomenti delle materie d'esame sopra indicate sono riportati nell'allegato n. 1, punto *B*).

concorso a due posti riservato ai laureati in: scienze agrarie, scienze forestali:

*Prove scritte*:

Prima prova: statistica metodologica;
Seconda prova: economia e politica agraria.

*Colloquio*: le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:

statistica economica;
matematica;
nozioni di diritto;
prova facoltativa di lingua inglese e/o francese.

Gli argomenti delle materie d'esame sopra indicate sono riportati nell'allegato n. 1, punto *C*).

concorso a due posti riservato ai laureati in: giurisprudenza, economia e commercio:

*Prove scritte*:

Prima prova: diritto amministrativo;
Seconda prova: diritto tributario.

*Colloquio*: le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:

diritto privato;
diritto costituzionale;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
diritto del lavoro e legislazione sociale;
prova facoltativa di lingua inglese e/o francese consistente nella lettura e traduzione di un testo di natura giuridico-amministrativa.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte dei concorsi non si intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

*Le prove scritte dei singoli concorsi avranno luogo nei giorni 5-6 maggio 1983 presso i locali del Palazzo degli esami, via G. Induno, 4 Roma, con inizio alle ore 8,30.*

Ai candidati ammessi ai concorsi non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per la prova facoltativa di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, un punteggio massimo di 0,25 per ciascuna lingua.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio le commissioni esaminatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) tessera di riconoscimento, rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 n. 851;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.

*Titoli di precedenza e preferenza*

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie.

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio nonché di quello ottenuto nella eventuale prova facoltativa.

Le commissioni esaminatrici formeranno, per ciascun concorso, la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presente bando e dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

Il presidente dell'istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori dei singoli concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori.

Art. 13.

I concorrenti vincitori dei singoli concorsi dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, completo di eventuali annotazioni marginali, (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scandenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dalla Unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta.

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio.

Art. 14.

I vincitori dei singoli concorsi che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova - VII qualifica funzionale - nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta alla accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo, previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe in prova.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1983

*Il Presidente*: G. M. REY

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME

*A*) Concorso di cui al punto 1) dell'art. 1 del bando

*Informatica e programmazione elettronica.*

Concetti sulla teoria dell'informazione: struttura dei messaggi discreti; trasformazione di messaggi discreti; proprietà statistiche della sorgente discreta; richiamo sulle probabilità di eventi congiunti - Metodologie di progetto dei programmi (programmazione topdown e programmazione strutturata) - Metodologie di analisi dei programmi: aspetti relativi alla correttezza e complessità - I sistemi informativi e le banche dati - Metodi di progettazione di sistemi informativi e di basi di dati - La macroanalisi da un punto di vista informatico di un problema relativo ad una rilevazione statistica - Analisi di un programma statistico e sua traduzione in un diagramma di flusso - Sviluppo di un programma di cui vengono fornite le specifiche, con la stesura di diagramma a blocchi e minutazione di alcune parti in Assembler IBM, Cobol o PL/1 - Altri linguaggi di programmazione, con particolare riferimento a Fortran, RPG, APL, Basic, Pascal - I linguaggi di gestione delle basi dati: linguaggi di definizione, di manipolazione, di interrogazione - Impostazione generale di un piano di lavoro e documentazione della procedura.

*Calcolatori elettronici.*

Struttura generale dei sistemi di elaborazione; gandi sistemi, mini e micro elaboratori; funzioni dei sistemi operativi e dei corredi programmativi di base - Circuiti logici - Componenti principali dei calcolatori: registri, sbarre, memorie, unità aritmetiche e di governo, unità di interfaccia, unità periferiche - Sistemi multiprocessore - Tipi di istruzioni di macchina e assemblative e relativi linguaggi - Funzioni e struttura dei corredi programmativi di base e dei supervisori - Strutture dei dati e loro realizzazione con riferimento ai linguaggi assemblativi.

*Compilatori e sistemi operativi.*

*a*) Elementi di un sistema di programmazione.

Strutture di dati, vettori, matrici, liste, alberi, grafi, tabelle - Linguaggi di programmazione - Processi sequenziali, processi paralleli, processi concorrenti.

*b*) Sintassi e semantica dei linguaggi di programmazione.

Linguaggi formali, analisi sintattica - Modelli di processatori: assemblatori, compilatori, interpreti - Sematica dei linguaggi di programmazione - Schemi di programma - Semantica dei programmi.

*c*) Compilatori.

Analizzatore lessicale, analizzatore sintattico, analizzatore semantico - Costruzione delle tavole di simboli - Costruzione del codice, ottimizzazione, gestione della memoria - Generazione del codice - Assemblamento.

*d*) Un interprete per un linguaggio ricorsivo.

Valutazioni delle espressioni - Implementazione della ricursione - Gestione della memoria.

*e*) Sistemi operativi. Processi sequenziali.

Programmazione dell'I/O - Gestione delle interruzioni - Elaborazione in batch - Multiprogrammazione, multielaborazione.

*f*) Processi concorrenti.

*Sezione critica, primitive di controllo* - *Tecniche di scheduling* - Gestione della memoria, memorie a pagine.

*g*) Strutture di controllo dei programmi.

Iterazione e ricursione - La programmazione strutturata - Valutazione delle prestazioni del software base.

*Fondamenti di tele-informatica.*

Natura delle informazioni da scambiare - Struttura delle reti di comunicazione; principi di commutazione di circuito e di pacchetto - Principi di trasmissione dati; trasmissione in banda-base ed in banda-translata; modem; multiplatori a divisione di frequenza o di tempo, sia di tipo deterministico che statistico - Trasporto su un collegamento di dati; protocolli di commutazione - Trasporto su una rete tele-informatica; protocolli di comunicazione ed organizzazione a strati delle funzioni di trasferimento e di utilizzazione - Modi di trattamento tele-informatico; trattamento a lotti e di tipo interattivo; interrogazione di basi di dati; gestione delle transazioni - Apparati terminali: loro caratteristiche architetturali in relazione ai diversi tipi di applicazione.

*Statistica metodologica.*

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazioni statistiche: rilevazioni totali e parziali; scale di misurazione dei caratteri; piano della rilevazione; tecniche di rilevazione, revisione e spoglio dei modelli, elaborazione dei risultati; variabili e mutabili statistiche semplici e multiple - Rappresentazioni grafiche - Medie analitiche e medie di posizione: definizione, caratteristiche, proprietà e procedimenti di calcolo - Variabilità e *mutabilità; misure assolute e relative di dispersione* e di disuguaglianza; concetto e misure della concentrazione - Rapporti statistici; numeri indici - La distribuzione normale - Indici di asimmetria e di curtosi - Interpolazione e perequazione; rappresentazione analitica delle distribuzioni statistiche con particolare riguardo ai metodi di calcolo dei parametri; generalità sull'analisi delle serie storiche - Dissomiglianza; tabelle di cograduazione e contrograduazione; indici di dissomiglianza - Indipendenza e dipendenza assoluta; indice di contingenza; dipendenza in media; rapporto di correlazione; regressione e correlazione semplice, lineare e non lineare; indici di cograduazione; cenni sulla correlazione parziale e sulla correlazione multipla - Probabilità e frequenza; legge empirica del caso; probabilità totali, composte e condizionate; teorema di Bayes - Variabili casuali discrete; media e varianza; distribuzione binomiale; cenno sulle distribuzioni di Poisson; ipergeometrica e multinomiale - Variabili casuali continue: medie e varianza; *distribuz. normale*, *t* di Student, F di Fisher-Snedecor, chi quadrato di Pizzetti-Pearson; teorema del limite centrale - Rilevazioni campionarie; schemi di campionamento e formazione dei campioni; determinazione della numerosità del campione - Stima puntuale e stima per intervallo; intervalli di confidenza; il problema della verifica delle ipotesi - Principali problemi di inferenza su medie, percentuali, varianze, coefficienti di regressione e di correlazione - Analisi della varianza e della covarianza.

*Matematica.*

Elementi di calcolo combinatorio - Matrici e determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Teoremi fondamentali sui limiti delle successioni - Serie numeriche - Funzioni di una variabile reale; concetto di limite e teoremi fondamentali sui limiti; funzioni continue e principali teoremi; infinitesimi e infiniti; funzione di funzione e funzione inversa; funzioni implicite; serie di funzioni - Derivate delle funzioni di una variabile reale; differenziale; regole di derivazione; teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange; regola dell'Hôpital, serie di Taylor e Mac Laurin; studio delle funzioni di una variabile reale - Generalità sulle funzioni di due o più variabili reali; derivate parziali e differenziale totale; massimi e minimi per le funzioni di due variabili - Concetto di integrale definito; proprietà; integrale di una funzione continua; funzione primitiva e integrale indefinito; regole di integrazione; cenno sugli integrali multipli e curvilinei - Cenno sulle equazioni differenziali e sistemi di equazioni differenziali.

*Princìpi di diritto amministrativo.*

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano; potestà regolamentare della P.A. - Concetto di pubblica amministrazione: amministrazione centrale e periferica - Concetto di ente pubblico; enti pubblici territoriali; autarchia e autonomia - Rapporto di pubblico impiego - Organi e uffici - Gerarchia e direzione - Beni degli enti pubblici; beni demaniali e patrimoniali - Contratti della pubblica amministrazione - Attività della P.A.: attività discrezionale e vincolata - Procedimento amministrativo; atti amministrativi: classificazioni e tipi - Situazioni soggettive: diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi semplici - Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale nei confronti della P.A. - Legislazione sui servizi statistici, con particolare riferimento al segreto statistico.

*Lingua inglese.*

Capacità di leggere e tradurre un testo di natura informatica.

*B*) Concorso di cui al punto 2) dell'art. 1 del bando

*Statistica metodologica.*

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazioni statistiche; piano della rilevazione; revisione e spoglio dei modelli, tabellazione dei risultati - Variabili e mutabili statistiche semplici e multiple - Rappresentazioni grafiche - Variabilità e mutabilità; misure assolute e relative di dispersione e di disuguaglianza; concetto e misure della concentrazione - Rapporti statistici; numeri indici - La distribuzione normale - Indici di asimmetria e di curtosi - Dissomiglianza; tabelle di cograduazione e controgradazione; indici di dissomiglianza - Indipendenza e dipendenza assoluta; indice di contingenza; dipendenza in media; rapporto di correlazione; regressione e correlazione semplice, lineare e non lineare; indici di cograduazione - Metodi di analisi statistica multivariata: analisi della varianza; regressione multipla; analisi fattoriale; analisi dei raggruppamenti; analisi di criminatoria; analisi delle tabelle di contingenza - Probabilità e frequenza; legge empirica del caso; probabilità totali, composte e condizionate; teorema di Bayes - Variabili casuali discrete; distribuzione binominale; distribuzioni di Poisson, ipergeometrica e multinominale - Variabili casuali continue; distribuzione normale, teorema del limite centrale - Rilevazioni campionarie: schemi di campionamento e formazione dei campioni; determinazione della numerosità del campione - Stima puntuale e stima per intervallo; intervallo di confidenza; il problema della verifica delle ipotesi - Principali problemi di inferenza su medie, percentuali, varianze, coefficienti di regressione e di correlazione - t di Student, F di Fisher-Snedecor, chi quadrato di Pizzetti-Pearson; cenni sui principali tests non parametrici.

*Statistica demografica.*

Concetto e limiti della demografia - Popolazione residente e popolazione presente - Censimenti demografici - Le rilevazioni anagrafiche - Distribuzione territoriale della popolazione - Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione.

Matrimoni: caratteristiche strutturali - Distribuzione dei matrimoni per età degli sposi, età media del matrimonio - Nuzialità generica e specifica.

Nascite: secondo il sesso, la filiazione, l'ordine di nascita - Frequenze dei parti plurimi, stagionalità delle nascite - Natalità generica - Fecondità della donna - Indici sintetici di fecondità - Quozienti standardizzati - Produttività e prolificità matrimoniale.

Morti: mortalità generale: morti secondo l'età, il sesso, lo stato civile - Mortalità antenatale - Mortalità infantile endogena ed esogena - Tavole di mortalità - Mortalità per cause.

Migrazioni: caratteristiche del movimento migratorio - Rilevazioni delle migrazioni con l'estero e interne - L'urbanesimo - Cause e effetti delle migrazioni.

Popolazione stabile, riproduttività della popolazione - Legge di Malthus e sviluppo logistico delle popolazioni - Revisioni demografiche.

*Statistica economica.*

Concetto e campo di applicazione della statistica economica - Popolazione e forze di lavoro - Contabilità nazionale - Produzione e distribuzione del reddito ai fattori della produzione - Formazione del capitale e ricchezza nazionale - Consumi privati e pubblici - Relazione economiche con il resto del mondo

Relazioni intersettoriali (tavola input-output) - Utilizzazione della tavola input-output ai fini della previsione e programmazione economica - Statistiche della produzione e numeri indici - Statistiche dei prezzi e numeri indici - Modelli teorici di sviluppo economico - L'analisi della domanda e la funzione del consumo - La produttività e la funzione della produzione.

*Econometria.*

Relazioni tra variabili; modello lineare a due variabili; proprietà degli stimatori; errori delle stime; modello lineare a più variabili - Problemi dei modelli lineari: variabili omesse; variabili non significative; multicollinearità, eteroscedasticità; errori delle osservazioni; autocorrelazioni; variabili ritardate.

Analisi delle serie temporali: ricerca delle componenti elementari: ciclo-trend, stagionalità, irregolarità; metodi di destagionalizzazione - Processi stocastici; autocorrelazione; processi auto-regressivi; processi media mobile; processi ARIMA; identificazione del modello e stima dei parametri.

*Elementi di matematica.*

Elementi di calcolo combinatorio - Matrici e determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Teoremi fondamentali sui limiti delle successioni - Serie numeriche - Funzioni di una variabile reale; concetto di limite e teoremi fondamentali sui limiti; funzioni continue e principali teoremi; infinitesimi; funzione di funzione e funzione inversa; funzioni implicite; serie di funzioni - Derivate delle funzioni di una variabile reale; differenziale; regole di derivazione; teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange; regola di de l'Hôpital; serie di Taylor e Mac Laurin; studio delle funzioni di una variabile reale - Generalità sulle funzioni di due o più variabili reali; derivate parziali e differenziale totale; massimi e minimi per le funzioni di due variabili - Concetto di integrale definito; proprietà; integrale di una funzione continua; cenno sugli integrali multipli e curvilinei - Cenno sulle equazioni differenziali - Capitalizzazione finanziaria ed attuariale; tavole finanziarie ed attuariali.

*Calcolo numerico e cenni su alcuni linguaggi di programmazione.*

Formule iterative per il calcolo di funzioni trascendenti - Ricerca delle radici di un polinomio - Soluzione di un sistema di equazioni lineari - Inversione di una matrice - Calcolo degli autovalori di una matrice - Metodi per la soluzione di equazioni differenziali - Interpolazione di funzioni non lineari - Generalità sui linguaggi di programmazione; il Fortran - Nozioni di APL.

*Elementi di diritto amministrativo e costituzionale.*

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

*Lingua inglese e/o francese.*

Capacità di leggere e tradurre un testo di natura statistica.

*C*) Concorso di cui al punto 3) dell'art. 1 del bando

*Statistica metodologica.*

Definizione e campo di applicazione della statistica - Fasi delle rilevazioni statistiche con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni agricole correnti italiane - Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane dell'agricoltura - Rilevazioni per campione, nell'agricoltura, natura e scopi, criteri di formazione dei campioni - Valori medi - Indici di variabilità - Numeri indici - Rapporti statistici.

*Economia e politica agraria.*

Azienda e impresa - La funzione di produzione - Costo di produzione e offerta nel periodo breve - Adattamento strutturale e offerta nel periodo lungo - Fattori produttivi nell'azien-

da agraria (Deprezzamento e ammortamento dei fattori a logorio parziale - Il capitale fondiario - Irreperimento del capitale fondiario - Il capitale di esercizio - Il lavoro) - L'analisi strutturale dell'azienda agraria - La determinazione dei risultati economici dell'azienda agraria (La determinazione della produzione vendibile - Il passivo del bilancio - La ripartizione del reddito netto aziendale).

La proprietà fondiaria e la riforma fondiaria - I contratti agrari e le riforme dei contratti agrari.

Cenni sulle istituzioni comunitarie e sulla politica agraria comune.

*Statistica economica.*

Censimenti economici, con particolare riguardo ai censimenti dell'agricoltura effettuati in Italia - Indagini speciali C.E.E. sulla struttura delle aziende agricole e su alcune specie di alberi da frutta (melo, pero, pesco, arancio) - Statistiche agrarie correnti e cenni sulle statistiche industriali e commerciali (commercio interno e commercio con l'estero) - Principali indici economici: indici della produzione agraria; indici dei prezzi dei prodotti agricoli venduti e acquistati dagli agricoltori; indici del costo della vita e delle retribuzioni - Statistiche delle forze di lavoro - Conto economico dell'agricoltura - Annuario, compendio ed altre pubblicazioni Istat in materia di statistica economica con particolare riferimento a quelle del settore agricolo.

*Matematica.*

Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi decimali e naturali - Elementi di calcolo combinatorio - Potenza di un binomio - Sistemi di equazioni lineari - Concetto di funzione, di limite e di continuità di una funzione di variabile reale - Studio di una funzione e sua rappresentazione - Derivazione ed integrazione di funzioni - Interesse e leggi di capitalizzazione.

*Nozioni di diritto.*

Proprietà, con particolare riguardo alla proprietà fondiaria, ai diritti reali di godimento ed alle servitù prediali - Impresa in generale e imprenditore - Impresa agricola - Società - Imprese cooperative e mutue assicuratrici - Azienda.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma - Stato giuridico ed economico degli impiegati pubblici - Natura giuridica del rapporto di pubblico impiego - Servizi pubblici - Beni degli enti pubblici, beni demaniali e beni patrimoniali - Giustizia amministrativa - Legislazione in vigore sui servizi statistici.

*Lingua inglese e/o francese.*

Capacità di leggere e tradurre un testo di natura statistica.

*Il presidente*: G. M. Rey

---

Allegato 2

(Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta da bollo)

*All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio del personale* - Via Cesare Balbo, 16
00184 Roma

Il sottoscritto (1) . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . posti di consigliere di 3ª classe in prova - VII qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva di codesto istituto, riservato ai laureati in . ., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . a .
(provincia di .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . .;

3) di essere residente a (3)

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . . . . . .;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . . . . conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di . . . . . . nell'anno accademico . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . . . . . con la qualifica di (7) . . . . . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) . . . . . . . . dal . . . . al . . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

13) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . . . . . . .(9).

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (10) . . . . . . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . . . . . . . .

Firma del candidato

. . . . . . . . . (11)

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto alla elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, o di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché, non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . . . . ovvero perchè riformato.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che partecipano ai concorsi di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 1 del bando, i quali intendano sostenere tale prova.

(10) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(11) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1418)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso, per esami, a quattordici posti di procuratore nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi d'ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esami per i concorsi per la nomina a procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24 emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 14 posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, da ripartire tra le regioni sottoindicate, nel modo seguente:

| | |
|---|---|
| Lombardia | posti 11 |
| Emilia-Romagna | » 2 |
| Veneto | » 1 |

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

*A*) Il diploma di maturità tecnico-industriale, rilasciato da un istituto tecnico industriale della Repubblica od il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, con esclusione di qualsiasi titolo di studio equipollente;

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

*C*) Cittadinanza italiana;

*D*) Godimento dei diritti politici;

*E*) Buona condotta;

*F*) Idoneità fisica all'impiego;

*G*) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso cui è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

*a)* Diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso in bollo, ovvero copia del diploma in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, numero 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)* del presente bando;

*b)* Estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso;

*c)* Certificato di cittadinanza italiana;

*d)* Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

*e)* Certificato generale del casellario giudiziale;

*f)* Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello Stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g)* Certificato di un medico militare o del medico provinciale o dello ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche debbano produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria dei vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)*, dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultano le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

**Art. 9.**

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

*Prove scritte*:

prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

seconda prova:

norme in vigore per l'applicazione delle imposte di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica e del gas;

sistemazione e vigilanza degli impianti di produzione e trasformazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione nonché degli impianti di misurazione dell'energia elettrica e del gas, ai fini della tutela dei diritti dell'erario e della prevenzione e repressione delle frodi.

*Colloquio*:

Il colloquio verte sulle materie oggetto della seconda prova scritta e comprende inoltre:

nozioni fondamentali di economia politica e di diritto privato con particolare riferimento alla produzione industriale;

criteri per la determinazione dei costi di produzione negli stabilimenti di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ed imposta erariale di consumo; nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di fabbricazione;

nozioni di contabilità di Stato.

Art. 11.

*Il 10 giugno 1983 sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione delle sedi, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

*b*) tessera postale;

*c*) patente automobilistica;

*d*) passaporto;

*e*) carta d'identità;

*f*) porto d'armi;

*g*) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse di almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati procuratori in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

*Il Ministro*: FORTE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1983*
*Registro n. 7 Finanze, foglio n. 277*

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

*Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . nato il . . . . . . . . a . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . .) e residente in . . . . . . . . . c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . . . . .) via . . . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . . . . . . . . . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente

impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1.

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza nella nomina:

Firma

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

**(1167)**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Elenchi dei primari di anestesia e rianimazione, di medicina generale, di ortopedia e traumatologia e di laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda della dott.ssa Rita Mazzoli nata a Mortara il 15 gennaio 1930, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli idonei a primario di anestesia e rianimazione ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

*Articolo unico*

La dott.ssa Rita Mazzoli, nata a Mortara il 15 gennaio 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 16 febbraio 1983 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Giancarlo Milli, nato a Firenze l'11 agosto 1929, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Giancarlo Milli, nato a Firenze l'11 agosto 1929, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 3 novembre 1982 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Rolandi Leandro, nato a Montegioco il 29 settembre 1923, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Rolandi Leandro, nato a Montegioco il 29 settembre 1923, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 1° aprile 1981 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Arcangeli Alessandro, nato a Roma il 2 giugno 1934, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli idonei a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Arcangeli Alessandro, nato a Roma il 2 giugno 1934, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 25 gennaio 1982 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(1500)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di economia e commercio*:

istituto di matematica finanziaria . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio, laurea in fisica, ingegneria, matematica e scienza dell'informazione.

*Facoltà di medicina veterinaria*:

istituto di botanica speciale veterinaria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria o laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni istituto o servizio relativo al posto messo a concorso al quale il candidato intende partecipare. Nel caso in cui il candidato presenti una sola domanda per più posti, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di medicina interna (cattedra di cardiologia) . . . . . . . . . . . posti 1

istituto di radiologia . . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni istituto o servizio relativo al posto messo a concorso al quale il candidato intende partecipare. Nel caso in cui il candidato presenti una sola domanda per più posti, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

**(1447)**

## Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Milano, dipartimento di elettronica, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 marzo 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 31 marzo 1983, ore 11.

**(1429)**

## Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, Istituto di diritto privato, diritto commerciale, facoltà di giurisprudenza, piazza C. Battisti, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova: 21 aprile 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di diritto internazionale, facoltà di giurisprudenza, piazza C. Battisti, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 aprile 1983, ore 10;
seconda prova: 21 aprile 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di patologia generale, Policlinico, piazza G. Cesare, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 9.
seconda prova: 15 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92 *bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di scienze dell'informazione, via Amendola, 173, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 aprile 1983, ore 10,30;
seconda prova: 27 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, aula 1, via Re David, 200, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 11;
seconda prova: 15 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, facoltà di ingegneria, via Re David, 200, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 10;
seconda prova: 8 aprile 1983, ore 9.

**(1434)**

### Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 6, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di diritto pubblico, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di glottologia, facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 13 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, aula I, facoltà di magistero, piazza della Repubblica, Roma, 10, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 aprile 1983, ore 9.

**(1431)**

### Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze politiche, aula 2, via Pascoli, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 aprile 1983, ore 10,30;
seconda prova: 12 aprile 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di fisica, via Elce di Sotto, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 7 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, dipartimento di fisica, via Elce di Sotto, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 aprile 1983, ore 9.

**(1433)**

### Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 aprile 1983, ore 9.

**(1435)**

### Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di magistero, via Saffi, 2, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta o pratica: 18 maggio 1983, ore 9.

**(1436)**

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66.**

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66, già fissate per i giorni 4-5 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983, pag. 1164, sono state rinviate come segue:

prima prova: 24 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 25 marzo 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di radiologia, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico, Università di Palermo.

**(1523)**

**Rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61.**

Nel diario delle prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, fissato per i giorni 7-8 aprile 1983, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, pag. 1654, al posto di «...prima facoltà di *lettere e filosofia*...» leggasi «...prima facoltà di *medicina e chirurgia*...».

**(1524)**

## REGIONE ABRUZZO

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 15, IN VASTO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente addetti al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria, ad indirizzo di chirurgia d'urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della unità sanitaria locale, in Vasto (Chieti).

**(124/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 63 del 5 marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Consorzio risorse idriche, in Firenze*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico contabile programmatore, tre posti di ingegnere.

*S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di vice capo ufficio stampa, quindici posti di aiuto esperto.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830650)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**